Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 25 marzo 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1971, n. **1385.**

Approvazione dello statuto dell'Università e nobil collegio degli orefici gioiellieri argentieri dell'alma città di Roma.

N. 1385. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato lo statuto dell'Università e nobil collegio degli orefici gioiellieri argentieri dell'alma città di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 133. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1971, n. **1386.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, con sede in Pisa.

N. 1386. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, con sede in Pisa.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 132. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1971, n. **1387.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico statale « Leonardo da Vinci », di Milazzo.

N. 1387. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico statale « Leonardo da Vinci », di Milazzo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 129. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1972, n. **75.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giorgio martire, nel comune di Roma.

N. 75. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma in data 1° febbraio 1963, integrato con altro decreto del giorno successivo e con due dichiarazioni del 9 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giorgio martire, in località Casal Palocco della frazione di Acilia del comune di Roma e alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 122. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1972, n. **76.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Spirito, nel comune di Caltanissetta.

N. 76. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Caltanissetta in data 14 giugno 1970, integrato con dichiarazione 24 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Spirito nella contrada omonima del comune di Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 120. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **77.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Giovanni al Tempio, detta di S. Gaetano, in Treviso.

N. 77. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Giovanni al Tempio, detta di S. Gaetano, in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 123. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1972.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947, n. 8, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1969, n. 155, con il quale il dott. Ettore Massacesi è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Considerato che il dott. Ettore Massacesi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Il dott. Dante Graziosi è nominato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1972

LEONE

RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1972
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 233

(4881)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1971.

Ricostituzione della commissione per la formazione e la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1968, numero 410015, modificato dai successivi decreti 24 gennaio 1970, n. 402319, e 14 novembre 1970, n. 411133, con il quale venne costituita la commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, per la durata di un quadriennio;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione della predetta commissione per sopravvenuta scadenza del quadriennio di carica dei membri che attualmente ne fanno parte;

Viste le designazioni del Ministero dell'interno e delle associazioni nazionali di categoria degli esattori e dei lavoratori esattoriali dipendenti dagli esattori e dai ricevitori provinciali delle imposte dirette;

Visti gli articoli 5 e 6 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, che determinano la composizione della commissione in parola;

Considerato che, a mente dell'ultimo comma del succitato art. 5, i componenti la commissione possono essere confermati;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette è così composta:

Presidente:

Perfetti dott. Alvaro, direttore generale delle imposte dirette.

Membri:

Motto dott. Aldo, ispettore generale della direzione generale delle imposte dirette;

Sesta dott. Giuseppe, ispettore generale della direzione generale delle imposte dirette;

Pupillo dott. Alfonso, vice prefetto in rappresentanza del Ministero dell'interno;

De Cunzo dott. Tommaso, vice prefetto in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Mancini cav. gr. cr. Pietro, in rappresentanza degli esattori e ricevitori delle imposte dirette;

Silvestrini dott. Elio, in rappresentanza degli esattori e dei ricevitori delle imposte dirette;

Zerbi dott. Aldo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dagli esattori e dai ricevitori provinciali delle imposte dirette;

Orlando dott. Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dagli esattori e dai ricevitori provinciali delle imposte dirette.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate a turno dai signori: Lauriello dott. Antonio, direttore di sezione; Panariello dott. Pasquale, direttore di sezione; Panarello dott. Salvatore, direttore di sezione e Naso dott. Luigi, consigliere.

Art. 2.

La commissione suddetta, giusta l'ultimo comma dell'art. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, dura in carica quattro anni decorrenti dal 9 novembre 1971.

La relativa spesa annua di presunte L. 2.400.000, verrà imputata all'art. 2 del capitolo 1461 del bilancio del corrente esercizio e successivi.

Per l'esercizio 1971 la spesa è limitata a L. 693.000.

Roma, addì 20 novembre 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1972
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 96

(4333)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Casole d'Elsa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 12 giugno 1967 e 3 luglio 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'antico nucleo dell'abitato del comune di Casole d'Elsa e la zona circostante;

Considerato che i verbali della suddetta commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dallo art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Casole d'Elsa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè dotata di particolari valori ambientali e caratterizzata nella sua fisionomia dal campanile della vetusta Collegiata e dalla mole turrita della rocca medioevale, insieme con la zona circostante che presenta elementi di non comune bellezza per la varia ed interessante conformazione del terreno, per le bellissime macchie di alberature che animano il dolce alternarsi delle colline punteggiate di caratteristiche e tradizionali case coloniche, costituisce, inoltre, un bellissimo belvedere dal quale lo sguardo spazia sull'ampia distesa delle colline sottostanti ed è visibile dai numerosi percorsi stradali circostanti determinando una serie di quadri panoramici di singolare bellezza;

Decreta:

L'antico nucleo dell'abitato del comune di Casole d'Elsa e la zona circostante hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal podere Monti I una retta nord, nord est fino all'incontro con la curva di livello 350 in corrispondenza del fosso di compluvio. Si segue tale curva fino all'incontro con il braccio del botro degli Struili, passante per il podere Capanno.

Si segue il botro verso valle sino alla curva di livello 300. Si segue la curva di livello 300, sino ad incontrare la retta passante per i poderi Brulli e Orli. Si segue tale retta fino al podere Orli a quota 385. Da tale podere si segue la congiuntura verso il podere Palombiaro fino alla curva di livello 350. Si segue la curva di livello verso ovest fino alla strada comunale prov. Casole d'Elsa-Radicondoli. Da tale punto seguendo la strada comunale per C. Fontegaia si arriva a quest'ultimo, che si congiunge con una retta al podere Fornaciaccia a quota 382. Da tale podere si segue la strada per il podere Monti I, sino ad arrivare a quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Casole d'Elsa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Verbale dell'adunanza del 12 giugno 1967

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 12 del mese di giugno, si è riunita alle ore 11, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le provincie di Siena e di Grosseto (Siena, via del Capitano, 1), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) CASOLE D'ELSA - Antico nucleo e zona circostante - proposta di vincolo.

(*Omissis*).

La zona proposta per il vincolo viene così delimitata:

nord: dal podere Monti I, segue la curva di livello a quota 350 fino alla località Brulli di Sopra (quota 309);

est: dalla località Brulli di Sopra (quota 309) linea retta fino alla località Orli (quota 385) e altra linea retta fino al podere Casino;

sud: dal podere Casino, segue la curva di livello a quota 350 fino alla località Nardini (quota 342), e poi la strada che congiunge detta località con la località Fontegaia;

ovest: dalla località Fontegaia, linea retta fino alla località Fornaciaccia (quota 382); segue poi la strada che da detta località si congiunge col podere Monti I.

(*Omissis*).

Verbale dell'adunanza del 3 luglio 1970

L'anno millenovecentosettanta (1970), il giorno 3 del mese di luglio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città, 140), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) CASOLE D'ELSA - Proposta di perfezionamento del vincolo del centro abitato e zona circostante.

E' assente il sindaco, che era stato regolarmente convocato.

Il presidente dà la parola al soprintendente, che illustra il vincolo precedente già stabilito, ma non in modo perfetto per errore materiale nella sua descrizione del perimetro, rispetto alla planimetria approvata.

La commissione all'unanimità propone il perfezionamento del vincolo nella zona così delimitata:

Dal podere Monti I una retta nord, nord est fino all'incontro con la curva di livello 350 in corrispondenza del fosso di compluvio. Si segue tale curva fino all'incontro con il braccio del botro degli Strulli, passante per il podere Capanno.

Si segue il botro verso valle fino alla curva di livello 300.

Si segue la curva di livello 300, sino ad incontrare la retta passante per i poderi Brulli e Orli. Si segue tale retta fino al podere Orli a quota 385. Da tale podere si segue la congiungente verso il podere Palombiaro fino alla curva di livello 350.

Si segue la curva di livello verso ovest fino alla strada prov. Casole d'Elsa-Radicondoli. Da tale punto seguendo la strada comunale per C. Fontegaia si arriva a quest'ultimo, che si congiunge con una retta al podere Fornaciaccia a quota 382.

Da tale podere si segue la strada per il podere Monti I, sino ad arrivare a quest'ultimo.

(4326)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Montespertoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 giugno 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del colle di Lucardo nel comune di Montespertoli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montespertoli (Firenze);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè esso costituisce elemento di notevole importanza nel paesaggio della valle della Pesa, in quanto sia l'altura ove è posto il vecchio borgo medioevale, sia le pendici ombrate di esso sono godibili dalle strade che lo circondano e costituiscono un quadro naturale di eccezionale bellezza in cui elementi orografici, floristici, storici ed architettonici si fondono a costituire un insieme di grande importanza paesaggistica;

Decreta:

La zona del colle di Lucardo sita nel territorio del comune di Montespertoli (Firenze) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La zona tutelata è compresa nell'area di m. 100 a valle delle sottoelencate strade: dal bivio della strada Volterrana in località la Grotta si va alla poderale per Ghiole e di lì fino alla località Quercione, indi si torna verso la località Casetta passando a valle del cimitero e quindi si ritorna al bivio detto « La Grotta ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Montespertoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposi-

zione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Il giorno 27 giugno 1969, alle ore 16,30 in Palazzo Pitti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze per discutere il seguente ordine del giorno:

1) MONTESPERTOLI - Proposta di tutela del colle di Lucardo.

(*Omissis*).

I commissari, decidono, col solo voto contrario del rappresentante comunale di tutelare il colle di Lucardo (Montespertoli) perchè esso costituisce elemento di notevole importanza nel paesaggio della valle della Pesa, in quanto sia l'altura ove è posto il vecchio borgo medioevale, sia le pendici ombrate di esso sono godibili dalle strade che lo circondano e costituiscono un quadro di notevole bellezza in cui elementi naturali orografici, floristici, storici ed architettonici si fondono a costituire un insieme di notevole interesse paesaggistico.

L'area di tutela è delimitata dalla strade che formano il perimetro del colle di Lucardo con una fascia di 100 metri in proiezione orizzontale dal bordo esterno (verso valle) delle strade medesime; così come è precisato nella planimetria allegata.

(*Omissis*).

La zona tutelata è compresa nell'area di m. 100 a valle delle sottoelencate strade:

Dal bivio della strada Volterrana in località La Grotta si va alla poderale per Ghiole e di lì fino alla località Quercione, indi si torna verso la località Casetta passando a valle del cimitero e quindi si ritorna al bivio detto «La Grotta».

(4327)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Vitamina A Mendel » della ditta Mendelejeff con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 dicembre 1959 con il quale veniva registrata al n. 5219/1 la specialità medicinale denominata « Vitamina A Mendel » iniettabile, fiale 3 × 1 cc. da 150.000 U.I. tipo forte, a nome della ditta Mendelejeff di Roma, con sede in Roma, via della Camilluccia n. 67, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che dai controlli eseguiti su campioni del prodotto è risultato non corrispondente al dichiarato il contenuto di vitamina A (+ 56 %);

Ritenuto che la specialità medicinale non corrisponde alla composizione dichiarata e che pertanto ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitamina A Mendel » fiale 3 × 1 cc. da 150.000 U.I. tipo forte registrata al n. 5219/1 con decreto in data 12 dicembre 1959, a nome della ditta Mendelejeff di Roma, con sede in Roma, via della Camilluccia n. 67.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(4337)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Urocistina » sciroppo, della ditta Officine farmacologiche lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 gennaio 1955 con il quale è stata registrata al n. 9688 la specialità medicinale denominata « Urocistina » sciroppo (flacone 150 ml) a nome della ditta Officine farmacologiche lombarde, con sede in Milano, via De Sanctis n. 73, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto, prelevati dal commercio, ha avuto esito non favorevole, in quanto la quantità di benzoato di litio è risultata del 92 % circa inferiore al dichiarato;

Le analisi relative, infatti, hanno evidenziato quanto segue:

Per 100 ml di soluzione:

bromuri espressi come bromuro di sodio, trovato	g	0,96
bromuro di sodio, dichiarato	»	1,00
litio (assorbimento atomico), trovato	»	0,0085
litio (calcolato dalla composizione), dichiarata	»	0,108
etilmorfina espressa come cloridrato, trovato	»	0,046
etilmorfina cloridrato, dichiarato	»	0,050

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale è risultata al controllo non corrispondente alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Urocistina » sciroppo, registrata al n. 9688 con decreto in data 29 gennaio 1955, a nome della ditta Officine farmacologiche lombarde, con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(4336)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1972.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1945 con il quale il dott. Alberto Pedrotti, della soc. an. ing. C. Olivetti e C. di Ivrea, è stato chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali, in rappresentanza dei creditori;

Vista la lettera in data 12 gennaio 1972 con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato quale proprio rappresentante per la categoria dei creditori in seno al Comitato predetto il comm. dott. Ruggero Forconi, capo del servizio amministrazione e ragioneria, in sostituzione del dott. Alberto Pedrotti, dimissionario;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

Il comm. dott. Ruggero Forconi è chiamato a far parte, in rappresentanza dei creditori della soppressa Confederazione degli industriali, del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali e ex Federazioni ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Alberto Pedrotti, dimissionario.

Roma, addì 19 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4295)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.

Nomina di alcuni componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 8, lettera *c*), del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.);

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Ministro per le partecipazioni statali in data 13 giugno 1969, con il quale l'ing. Giuseppe Asquini, l'ing. Gian Guido Borghese, l'avv. Enzo Storoni sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), in qualità di esperti in materia finanziaria e industriale;

Considerato che essendo decorso il triennio previsto dall'art. 8 del surrichiamato decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, occorre provvedere al rinnovo delle relative cariche;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Asquini, l'ing. Gian Guido Borghese, l'avv. Enzo Storoni sono nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), in qualità di esperti in materia finanziaria ed industriale, per il triennio 1972-1974.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: PICCOLI

(5019)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1972.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1967 con il quale è stato disposto il rinnovo del collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione di detto organo;

Vista la legge 9 agosto 1967, n. 736, che modifica l'art. 14 dello statuto dell'I.R.I., concernente la composizione del collegio sindacale;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dalla data del presente decreto è così composto:

Presidente:

Merlani prof. Carlo, ordinario di tecnica industriale e commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma (ex coeff. 1040).

Sindaci effettivi:

Savarese avv. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;

Frassineti dott. Cesare, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Colitto dott. Saturnino, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Milazzo dott. Vincenzo, ispettore generale capo, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato.

Sindaci supplenti:

Zanola dott. Vittorio, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Leonardi dott. Attilio, ispettore generale, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, addì 22 marzo 1972

Il Ministro: PICCOLI

(5020)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4727)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia antica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di storia della filosofia antica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4729)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1971, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 199, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 17 ottobre 1969 dal sig. Balli Mauro avverso i provvedimenti ministeriali 28 ottobre 1968 e 31 marzo 1969 mediante i quali l'immobile sito in Firenze, via Guelfa, 63 e 65, veniva sottoposto a tutte le norme di tutela ai sensi e per gli effetti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(4338)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 23 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,23	583,23	583,10	583,23	583,20	583,22	583,24	583,23	583,23	582,20
Dollaro canadese	583,65	583,65	583,40	583,65	583 —	583,70	583,80	583,65	583,65	583,60
Franco svizzero	150,83	150,83	150,80	150,83	150,85	150,82	150,79	150,83	150,83	150,80
Corona danese	83,74	83,74	83,76	83,74	83,80	83,73	83,72	83,74	83,74	83,70
Corona norvegese	88,30	88,30	88,35	88,30	88,50	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30
Corona svedese	121,885	121,885	121,90	121,885	121,90	121,90	121,92	121,885	121,88	121,88
Fiorino olandese	182,39	182,39	182,55	182,39	182,50	182,40	182,42	182,39	182,39	182,40
Franco belga	13,2545	13,2545	13,25	13,2545	13,20	13,25	13,25	13,2545	13,25	13,25
Franco francese	115,42	115,42	115,43	115,42	115,35	115,42	115,43	115,42	115,42	115,40
Lira sterlina	1521,32	1521,32	1521 —	1521,32	1522,25	1521,50	1521,70	1521,32	1521,35	1521,35
Marco germanico	183,76	183,76	183,85	183,76	183,75	183,75	183,75	183,76	183,76	183,75
Scellino austriaco	25,265	25,265	25,30	25,265	25,30	25,26	25,26	25,265	25,26	25,26
Escudo portoghese	21,6825	21,6825	21,64	21,6825	21,625	21,66	21,65	21,6825	21,68	21,66
Peseta spagnola	9,036	9,036	9,03	9,036	9 —	9,03	9,0375	9,036	9,03	9 —

Media dei titoli del 23 marzo 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,975
» 5 % (Ricostruzione)	93,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
» 5 % (Città di Trieste)	94,175
» 5 % (Beni esteri)	94,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,55
» 5,50 % » » 1968-83	92,25
» 5,50 % » » 1969-84	93,275
» 6 % » » 1970-85	97,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,35
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,23
Dollaro canadese	583,725
Franco svizzero	150,81
Corona danese	83,73
Corona norvegese	88,30
Corona svedese	121,902
Fiorino olandese	182,405
Franco belga	13,252
Franco francese	115,425
Lira sterlina	1521,525
Marco germanico	183,755
Scellino austriaco	25,262
Escudo portoghese	21,666
Peseta spagnola	9,037

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° giugno 1971 al 30 settembre 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1105/71, n. 1367/71, n. 1657/71, n. 1878/71 e n. 1979/71 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e di melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano nell'allegato del Regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

TABELLA I

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	C. Polialcoli:
	II. Mannite
	III. Sorbite
	a) in soluzione acquosa:
	2. altra
	— ottenuta con saccarosio
	b) altra:
	2. altra
	— ottenuta con saccarosio
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidri, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	ex A da I a VIII — Esteri di sorbite o di mannite
	ex A VIII — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, eptasaccarico, loro sali e loro esteri
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:
	ex T. altri:
	— Composti anidri di mannite o di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42:
	ex B. altri:
	— Sorbosio, suoi sali e suoi esteri, metilglucosidi
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove:
	R. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche
	ex T. altri:
	— Prodotti derivanti dal cracking della sorbite

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-6-71 al 30-6-71	dal 1°-7-71 al 13-9-71	dal 14-9-71 al 30-9-71
Zucchero bianco	2,32	1,54	2,57
Zucchero greggio	0,53	0,39	1,03
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	zero	zero	zero
Melassi, anche decolorati . . .	zero	zero	zero

TABELLA II

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi-alcoli:
	IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-6-71 al 30-6-71	dal 1°-7-71 al 13-9-71	dal 14-9-71 al 30-9-71
Zucchero bianco	1,00	1,00	1,00
Zucchero greggio	zero	zero	zero
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	zero	zero	zero
Melassi, anche decolorati . . .	zero	zero	zero

TABELLA III

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.15	Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Poliacidi aciclici:
	ex V. altri:
	— acido itaconico, suoi sali e suoi esteri
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi-alcoli:
	I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
29.44	Antibiotici:
	A. Penicilline

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-6-71 al 30-6-71	dal 1°-7-71 al 13-9-71	dal 14-9-71 al 30-9-71
Zucchero bianco	1,00	1,00	1,00
Zucchero greggio	zero	zero	zero
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	zero	zero	zero
Melassi, anche decolorati . .	zero	zero	zero

TABELLA IV

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. non nominati
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:
	ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:
	— contenenti zucchero
	B. Altre
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	ex V. altre:
	— contenenti zucchero

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-6-71 al 30-6-71	dal 1°-7-71 al 13-9-71	dal 14-9-71 al 30-9-71
Zucchero bianco . . .	10,25	10,85	11,88
Zucchero greggio . .	7,83	8,96	9,60
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	$10,25 \times \frac{S\ (1)}{100}$	$10,85 \times \frac{S\ (1)}{100}$	$11,88 \times \frac{S\ (1)}{100}$
Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio di 100 kg di sciroppo.

(3262)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 473-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 473-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Sbolci Franco, con sede in Firenze, via dei Renai n. 20.

(4316)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 243-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 243-FI », a sua tempo assegnato alla ditta Marchiani Mario, con sede in Firenze, via dei Leoni n. 6.

(4317)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 249-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 249-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Salucci Luigi Emilio, con sede in Firenze, via Ramaglianti n. 3.

(4318)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica di consorzio di bonifica al consorzio di miglioramento fondiario Bacchiglione Colli Euganei, con sede in Padova.

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1972 al registro n. 4, foglio n. 202, al consorzio di miglioramento fondiario Bacchiglione Colli Euganei viene riconosciuta la natura giuridica di consorzio di bonifica, con la denominazione di consorzio di bonifica « Bacchiglione Colli Euganei », con sede in Padova.

(4310)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 9° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 405, recante norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, e successive aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 dicembre 1965, n. 1423, che reca modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 30 ottobre 1969, n. 803, recante norme in materia di avanzamento per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto di dover mettere a concorso per l'ammissione in Accademia sessanta dei posti disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1972-1973 un concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del nono corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dei predetti sessanta posti:

quaranta sono riservati ai cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 5;

venti sono riservati ai sottufficiali in servizio nel Corpo che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 9.

Per la partecipazione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento preliminare della idoneità fisica dei candidati;

b) l'accertamento definitivo della idoneità psico-fisica dei candidati;

c) una prova scritta di cultura generale;

d) una prova orale.

I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.

Art. 2.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Ministero dell'interno e avrà la durata di due anni accademici.

Gli allievi ufficiali che superino gli esami finali del 2° anno di corso conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo lo ordine di graduatoria e sotto una unica data.

Il servizio prestato come allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina frequentano, presso l'Accademia del Corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sullo avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza dal compimento di due anni di anzianità di grado.

Art. 3.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente, provenienti dai corsi dell'Accademia, sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti consigli accademici, al secondo o terzo anno della facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea.

Art. 4.

Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo precedente gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie comprese fra quelle d'insegnamento:

1) istituzioni di diritto privato;
2) economia politica;
3) scienze delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto costituzionale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (corso annuale);
7) diritto internazionale;
8) diritto penale (corso biennale);
9) procedura penale;
10) statistica;
11) medicina legale;
12) antropologia criminale;
13) geografia politica ed economica;
14) politica economica;
15) sociologia;
16) storia dei partiti e dei movimenti politici;
17) lingua francese (corsi quadriennali);
18) lingua inglese (corsi quadriennali).

L'insegnamento delle materie suddette è impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI QUARANTA POSTI RISERVATI AI CITTADINI ITALIANI

Art. 5.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano nati dal 1° novembre 1949 al 31 ottobre 1954;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nel corrente anno scolastico uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri;

c) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali e, in particolare, abbiano:

statura non inferiore a m. 1,68;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico;

d) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare;

f) abbiano sempre serbato buona condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno;

g) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre una ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, deve essere indirizzata al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ufficiali, e deve pervenire alla prefettura della rispettiva provincia di residenza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che concorrono per i quaranta posti riservati ai cittadini, devono far pervenire la domanda alla prefettura di residenza. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al comando dal quale dipendono.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militari alle armi, anche quella del genitore o del legale rappresentante) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

f) distretto militare di appartenenza;

g) posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Ministero dell'interno il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 8.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 22, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) atto di assenso su carta da bollo per contrarre la ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, reso e sottoscritto dal genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine per la presentazione del documento;

d) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente, che riveste il grado di ufficiale di complemento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di allievo. Il Ministero dell'interno darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti, appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva, devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovino in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

g) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 dicembre 1972 col diploma originale o con la copia autentica.

In caso di smarrimento del predetto diploma il candidato dovrà presentare un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzati dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati d'iscrizione alle università;

h) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli preferenziali è determinata dall'età;

i) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

l) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) ed *i*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *f*), *i*) ed *l*), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione dei risultati della prova scritta.

Per i casi di forza maggiore, il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto alla lettera *d*) del precedente art. 5 nonchè gli eventuali certificati di cui alla lettera *h*) del presente articolo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI VENTI POSTI RISERVATI AI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 9.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che:

a) abbiano compiuto, alla data del 31 ottobre 1972, due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 28° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nel corrente anno scolastico uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 5;

c) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

d) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare;

e) non abbiano riportato durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo punizioni di rigore o altra più grave;

f) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiale e, in particolare, abbiano i requisiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 5.

Art. 10.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ufficiali, deve essere presentata al comando del reparto da cui l'interessato dipende entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 6.

L'aspirante deve dichiarare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto del comandante del reparto dal quale dipende.

Art. 11.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 22, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto conseguito, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 dicembre 1972 col diploma originale o con la copia autentica.

In caso di smarrimento del predetto diploma il candidato dovrà presentare un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati d'iscrizione alle università;

b) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle dsposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli preferenziali è determinata dalla età.

Art. 12.

Rinuncia al grado rivestito

I vincitori del concorso, per la durata del corso biennale, debbono rinunziare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 13.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice delle prove di esame è costituita a norma dell'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405.

Art. 14.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psico-fisici ovvero per l'esame scritto o per la prova orale, viene escluso dal concorso.

Art. 15.

Documento di identificazione

Ad ogni visita medica o prova di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 16.

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica i candidati saranno sottoposti a visita medica preliminare, a cura dell'ufficiale medico di zona, presso la sede dell'ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio.

I candidati dichiarati idonei alla visita medica di cui al comma precedente saranno sottoposti ad una visita medica definitiva intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

I candidati dichiarati non idonei alla visita medica preliminare che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti alla visita medica di controllo di cui al precedente comma, saranno esclusi dal concorso.

La visita medica definitiva sarà effettuata da una commissione medica, costituita dal direttore dell'ufficio medico centrale, presidente, dal dirigente sanitario dell'Accademia e da un ufficiale medico di polizia, di grado non inferiore a maggiore, membri. In caso di assenza o di impedimento, il direttore dell'ufficio medico centrale sarà sostituito da un ufficiale medico di polizia di grado non inferiore a colonnello.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità sarà comunicato ai concorrenti seduta stante; quello espresso dalla commissione medica è definitivo.

Art. 17.

Accertamento psicologico

Gli allievi, riconosciuti idonei alla visita medica definitiva, verranno sottoposti presso il centro psicotecnico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a cura di un gruppo selettore, ad un accertamento psicologico, consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettivo e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il gruppo selettore, presieduto da un ufficiale generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è nominato dal capo della polizia.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno, pertanto, eliminati dal concorso.

Art. 18.

Requisiti psico-fisici

Le commissioni incaricate dell'accertamento della attitudine psico-fisica dei concorrenti, tenuto presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter bene disimpegnare il servizio d'istituto.

L'accertamento della idoneità definitiva verrà completato mediante un esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove da superare ciascuna nel massimo di tre tentativi: salto in alto m. 1,10; salto in lungo m. 3,50; corsa piana metri 100 in 15"; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia.

Art. 19.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.

Art. 20.

Prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 11 settembre 1972, alle ore 8, e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche e geografiche comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

Art. 21.

Prescrizioni da osservare durante lo svolgimento della prova scritta

Alla commissione di esame e ai concorrenti è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla commissione di esame.

La commissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammissione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 10 ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Prova orale

La prova orale consisterà in:

a) un esame di storia;

b) un esame di geografia;

c) un esame di matematica; nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La commissione di esame potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportuno.

Art. 24.

Valutazione della prova orale

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa commissione di cui al precedente art. 13, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 12 ventesimi.

Al termine di ogni seduta la commissione di esame formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'apposito albo.

Art. 25.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 26.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 25, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse. Gli ammessi, non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma biennale di servizio.

I candidati non militari, durante la loro permanenza presso l'Accademia per le prove di esame potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto a pagamento.

TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

Riduzione per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle visite mediche ed alle varie prove del concorso nonchè per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare.

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di viaggio, a cura dei comandi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dalla propria sede all'ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio per la visita medica preliminare e dal comando dell'Accademia o dal comando provinciale di pubblica sicurezza per i viaggi di ritorno.

Art. 28.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo sarà corrisposto, durante il corso, un assegno giornaliero di lire 1157,877.

Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista dal comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luogo di cura o in licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

Art. 29.

Sono a carico dell'amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Sono anche a carico dell'amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura.

Sono a carico degli allievi:

a) le spese per i libri di testo;

b) le spese di carattere personale.

Gli allievi, all'atto del loro ingresso all'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1972
Registro n. 5, foglio n. 358

ALLEGATO 1

(Modello della domanda di ammissione al concorso per i candidati non provenienti dai sottufficiali in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ufficiali - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . nato a . . il . . domiciliato a . . . provincia di . . . via . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al I anno del 9° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . o ufficio di leva di . . o capitaneria di porto di

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) .

g) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (5) .

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . provincia di . via . . . . n. .

Data .

Il candidato

. . . . .

Controfirma (6). .

Visto per l'autenticità delle firme (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporto d'impiego.

(6) E' obbligatoria da parte del padre o da chi ne esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militare alle armi, anche quella del genitore o del legale rappresentante) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE
(prova scritta)

STORIA
(prova orale)

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti; caratteri e personaggi più importanti.

3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-1821.

5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6. Rivolgimenti europei nel 1830-1831. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.

7. Vincenzo Gioberti e il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9. Gli anni decisivi del Risorgimento Italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.

10. Il Regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11. La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione Americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14. Il Governo della destra in Italia; sue figure più rappresentative. La sinistra al potere e i suoi principali esponenti.

15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.

17. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

19. La seconda guerra mondiale (1940-1945) e le sue conseguenze. La resistenza; la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.

20. Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

21. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europee.

GEOGRAFIA
(prova orale)

1. *Geografia generale*:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Punti cardinali, rosa dei venti.

3. *Terreno*:

Planimetria, altimetria, continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque*:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti.

Azioni delle acque.

5. *Vegetazione. Animali. Uomo*:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.

Animali: fauna.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo, terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

6. *Geografia economica*:

Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici. L'utilizzazione del mondo vegetale. Le risorse del sottosuolo e la economia estrattiva terrestre e marina. La utilizzazione del mondo animale. Aspetti geografici dell'industria e del commercio. Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7. *Europa*:

Regioni (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Lineamenti economici

8. *L'Italia*:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, mari, coste, isole e fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa. L'ambiente economico: l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la caccia, l'industria, il commercio, le comunicazioni e i trasporti.

9. *Asia - Africa*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economci.

10. *Americhe - Oceania*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economci.

MATEMATICA

(Prova orale)

Aritmetica ed algebra:

1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa, regola di ripartizione.
2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.
3. Scomposizione in fattori, divisibilità per $x - a$.
4. Equazioni e sistemi di equazione di I grado.
5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado, sistemi di grado superiore al I, applicazione a problemi di I e 2° grado. Logaritmi.
6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione: $y = ax$, $y = ax + b$, $y = ax^2$, $y = a/x$.

Geometria:

1. Equivalenza nel piano, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. Misura di grandezza, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
3. Similitudine nel piano.

Matematica finanziaria:

1. Interesse semplice, interesse composto.
2. Annualità.
3. Ammortamento.

Trigonometria:

1. Misure degli angoli e degli archi.
2. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
3. Definizione e studio delle funzioni circolari.
4. Teoria degli archi associati e conseguenze.
5. Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
6. Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
7. Formule di duplicazione e applicazioni.
8. Formule di bisezione e applicazioni.
9. Identità - Equazioni e sistemi goniometrici di tipi notevoli.

TESI DELLA PROVA ORALE

I — *Storia*:

1. Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo allo intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.

2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli Stati generali all'assemblea legislativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.

3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa nel 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere.

4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La triplice alleanza.

5. L'Austria e i turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici: lo sviluppo delle tendenze democratiche.

6. L'opera militare e politica di Napoleone I: il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie.
La reazione degli Stati italiani dopo i moti del 1848.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.

7. La restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1920-21.
Le colonie inglesi d'America e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
L'impresa libica.

8. La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
I moti Mazziniani.
La questione d'Oriente e il Congresso di Berlino nel 1878.
La politica di Bismarck.
I Balcani dal congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-09; 1912-13.

9. L'opera militare e politica di Napoleone I; L'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900; il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.
La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli.
Le Comunità europee.

II. — *Geografia*:

1. *a*) Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisioni in periodi.
b) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.
c) Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici.

2. *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.
c) Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.
d) L'utilizzazione del mondo vegetale.

3. *a*) Le acque e la loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.
b) I maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali della Asia.
c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.
d) Le risorse del sottosuolo e l'economia estrattiva terrestre e marina.

4. *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.
b) Monti e fiumi principali dell'Africa.

c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

d) L'utilizzazione del mondo animale.

5. a) Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.

b) Il continente europeo: confini, superfici e popolazioni. Posizione geografica.

c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.

d) Aspetti geografici dell'industria e del commercio.

6. a) L'uomo. Fatti che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti.

b) Monti e fiumi principali delle due Americhe.

c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche ed joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

d) Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7. a) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.

b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.

c) Il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.

d) L'ambiente economico dell'Italia: agricoltura e allevamento.

8. a) Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.

b) Monti e fiumi dell'Austria.

c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.

d) L'ambiente economico dell'Italia: la pesca e la caccia.

9. a) Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.

b) Monti e fiumi della Penisola balcanica. Il Danubio e i suoi affluenti principali.

c) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole dei mari italiani.

d) L'ambiente economico dell'Italia: l'industria e il commercio.

10. a) Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

b) L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.

c) Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.

d) L'ambiente economico dell'Italia: le comunicazioni ed i trasporti.

III. — *Matematica*:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazione di I grado.
Interesse semplice.
Identità goniometriche.
Problemi di I grado.

2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Definizione e studio delle funzioni circolari.
Interesse composto.
Problemi di 2° grado.

3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio $x - a$.
Scomposizione in fattori.
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Ammortamento.
Problemi di I grado.

4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
Annualità.
Problemi di 2° grado.

5. Regola di ripartizione composta.
Sistemi di grado superiore al I.
Similitudine nel piano.
Ammortamento.
Formule di duplicazione e applicazioni.
Problemi di 2° grado.

6. L'interesse composto.
Funzione di una variabile. Rappresentazione grafica di $y = ax + b$, $y = ax^2$, $y = a/x$.
Identità goniometriche.
Problemi di 2° grado.

7. Annualità.
Equazione di I grado.
Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
Problemi di I grado.

8. Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Annualità.
Formule di bisezione. Applicazioni.
Problemi di 2° grado.

9. Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Risoluzione dei triangoli rettangoli.
L'interesse composto.
Equazioni goniometriche.

10. Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Ammortamento.
Misure degli angoli e degli archi. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
Semplici sistemi goniometrici.

Roma, addì 20 gennaio 1972

Il Ministro: RESTIVO

(4474)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA

Concorso pubblico per esami a due posti di disegnatore di 3ª classe

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto, nel ruolo della categoria di concetto del personale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, un concorso pubblico per esami a due posti di disegnatore di 3ª classe, ruolo tecnico, riservato a candidati muniti di diploma di abilitazione tecnica sezione per geometri.

Non sono ammessi titoli di studio diversi.

Possono essere ammessi al concorso di cui sopra coloro che, oltre ad essere muniti del titolo di studio richiesto, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite massimo di età appresso indicate;

3) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

4) buona condotta morale e civile;

5) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Tutti gli altri requisiti, oltre che a tale data, debbono essere posseduti anche a quella di presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al terzo comma, è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

B) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

3) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n 212);

4) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

5) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

6) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

7) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

8) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

9) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

10) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

11) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

12) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

13) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306);

14) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

15) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

C) a trentanove anni:

1) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

2) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno 7 figli viventi; sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

D) a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

E) a cinquantacinque anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi ex militari o civili di guerra, per gli invalidi per servizio o del lavoro o civili; per gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; per i sordomuti (legge 2 aprile 1968, n. 482).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi di guerra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa (legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 2).

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui alle lettere *A*) e *B*), che precedono, si cumulano tra loro e con quelli indicati alla lettera *C*), purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2);

F) si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Art. 2.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire in piego raccomandato, alla direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia Servizio del personale, ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - Roma (cap 00196), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda alla sede dell'Opera, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Parimenti non saranno ammessi al concorso quegli aspiranti che — anche se in tempo utile — avranno presentato le relative domande agli uffici postali o ad altre amministrazioni diverse dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dalla direzione generale dell'Opera.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) la residenza attuale nonchè quella precedente nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) se hanno riportato condanne penali o se vi siano procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. In caso affermativo dovranno essere fornite le relative indicazioni;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) se sono stati o meno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; in caso affermativo dovranno indicare le cause di risoluzione dei singoli rapporti di impiego. La dichiarazione e altresì necessaria qualora il candidato sia attualmente alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale per i pensionati di Italia è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

L'omessa autenticazione della firma o l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 3.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato — non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse — ai candidati ammessi ai concorsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato a ciascun candidato a mezzo di lettera raccomandata.

Per i candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio la comunicazione di cui al precedente comma conterrà anche l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami comprenderanno le prove di cui al programma riportato in allegato al presente bando.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 500, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate sei ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate, con deliberazione motivata, dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Opera.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio del personale, ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - Roma (cap 00196), entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno approvate con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'amministrazione terrà conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di leggi vigenti a favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra, per servizio, del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio, o sul lavoro, ex combattenti e categorie equiparate, profughi, sordomuti e capi di famiglia numerosa).

Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino dell'Opera.

Di detta pubblicazione verrà data notizia, entro venti giorni, all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal direttore

generale dell'Opera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione verrà fatta ai candidati che non siano risultati idonei.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: Precedenza e preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età

I candidati che abbiano titoli da far valere ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre il foglio matricolare o lo stato di servizio aggiornati in bollo da L. 500;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1962, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio produrranno una dichiarazione su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

h) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

i) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *e*), nonchè le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

j) le vedove di guerra dovranno esibire l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

k) le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

l) le madri, le vedove, le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta bollata, della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, sulla prescritta carta legale;

p) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri, su carta bollata;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una

copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 500 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia di data recente su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune, di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

w) i mutilati e gli invalidi del lavoro e gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre il certificato di iscrizione nel rispettivo elenco rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, ai sensi della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

x) i sordomuti dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio del personale, ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel, 76 (cap 00196), Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre copia autenticata di esso nella prescritta carta bollata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute su diplomi originali o certificati di studio, rilasciati da scuole situate fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, in bollo da L. 500;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, in bollo da L. 500.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e, infine, che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Anche per i candidati invalidi il certificato dovrà precisare che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge sopra richiamata e del relativo regolamento di esecuzione.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori da parte di un sanitario di sua fiducia;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali di Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) fotografia recente autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia dovranno produrre soltanto il titolo di studio richiesto, sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia in qualità di impiegati temporanei, assunti ai sensi della deliberazione consiliare 1° ottobre 1970, dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del precedente primo comma e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio ed il prescritto documento militare di cui al n. 7) del precedente primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova nella qualifica specificata nell'art. 1.

I candidati che, conseguita la nomina in prova, non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

La nomina in prova dell'impiegato che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dello articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono soggetti al periodo di prova anche gli impiegati di ruolo dell'Opera che, in seguito al concorso di cui al presente bando, passino alla qualifica iniziale di una categoria superiore.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con qualifica iniziale del ruolo tecnico della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di lire 99.750 per tredici mensilità, l'indennità integrativa speciale mensile, la cui misura, dal 1° gennaio 1972, è di L. 19.600, l'acconto mensile di L. 19.000 lorde di cui alle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Opera in data 17 giugno 1969 e 13 luglio 1970, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Art. 13.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Opera, previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale dell'Opera e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Il Presidente: MOLINARI

ALLEGATO *A*

Schema della domanda di partecipazione al concorso

Alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio del personale, ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il giorno . . . . residente in (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a due posti di disegnatore di 3ª classe, nel ruolo tecnico della categoria di concetto.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito il diploma di . . . in data (indicare giorno, mese ed anno) . . presso (indicare l'Istituto ed il relativo indirizzo) . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di 21 anni dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici);

d) di non aver riportato condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso (indicare in caso contrario le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso);

e) con riguardo agli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . (secondo i casi: aver prestato servizio militare di leva; essere attualmente in servizio militare presso . .; non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile);

f) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (specificare quali, indicando la sede dell'ufficio) . . dal . al . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. *Nel caso che il candidato sia attualmente ovvero non sia mai stato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso*).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Opera non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo .

Luogo e data . .

Firma .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (2)

---

(1) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(2) Per i dipendenti dell'Opera la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione, o risulti autenticata da autorità diverse da quelle indicate.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Sviluppo grafico di uno schema architettonico, con esecuzione di piante, prospetti e sezioni; breve relazione illustrativa.

2) Esecuzione di particolari esecutivi in scala, con indicazione delle tecniche costruttive e materiali scelti; breve relazione illustrativa.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) elementi di tecnica delle costruzioni nei fabbricati civili, ospedalieri e per comunità;

2) conoscenza delle disposizioni legislative in materia edilizia;

3) condotta degli appalti, contabilità dei lavori secondo le norme vigenti per i pubblici appalti;

4) criteri per l'esecuzione di un computo metrico-estimativo e per la scelta dei materiali;

5) nozioni di estimo.

(4248)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a undici posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Visto l'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Dato atto che il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a undici posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti; soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298; per i mutilati e gli invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288), per i mutilati e, invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per i sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

c) per i profughi disoccupati.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli dipendenti civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

D) Avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

E) Essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti o anche diploma di maturità classica o scientifica purchè integrato dal 1° biennio di ingegneria civile edile o di architettura.

F) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 500 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice d'avviamento postale;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

I titoli di cui sopra dovranno essere redatti in osservanza alle vigenti leggi sul bollo.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo ed operai nell'amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Prove d'esame

L'esame consisterà di due prove scritte e di una prova orale. Le prove comprenderanno:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura.

Per l'esecuzione di questa prova saranno assegnate al candidato otto ore;

2) esecuzione di un disegno riproducente cose monumentali o archeologiche con particolari architettonici e decorativi.

Per lo svolgimento di questa prova saranno assegnate al candidato otto ore delle quali le prime tre saranno destinate alla esecuzione di schizzi quotati dal vero e le rimanenti cinque ore saranno destinate allo sviluppo in aula dei rilievi eseguiti in esterno.

Prova orale:

1) nozioni di storia dell'arte con particolare riguardo agli stili architettonici;

2) nozioni di topografia;

3) leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico e artistico e delle bellezze naturali e panoramiche e sullo ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

4) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 500 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale, rilasciato dal provveditore agli studi, ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 500 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intende avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti di cui al precedente art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio I certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 500 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 500 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di disegnatori nel ruolo della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti e saranno assegnati in uno degli istituti alle antichità e belle arti esclusi quelli con sede in Roma.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova i disegnatori, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1972
Registro n. 9, *foglio n.* 171

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a undici posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite d'età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni con l'esatto numero di codice d'avviamento postale.

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4305)

Costituzione di quattro sottocommissioni giudicatrici del concorso per esami e per titoli a trecentoventi posti di direttore didattico in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico e il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Veduti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831 ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente le retribuzioni del personale statale;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, relativo ai compensi spettanti ai componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380, recante disposizioni relative al reperimento del numero dei posti da assegnare mediante concorso ordinario;

Veduta la legge 9 agosto 1967, n. 805, relativa all'incremento del ruolo organico dei direttori didattici;

Veduto il decreto ministeriale 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1970, registro n. 94, foglio n. 94, con il quale è stato bandito un concorso per esami e per titoli a trecentoventi posti di direttore didattico in prova;

Veduto il decreto ministeriale del 7 agosto 1971, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerato che i candidati presenti alle prove scritte sono 4858 e che, pertanto, occorre integrare la commissione giudicatrice di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la nomina di quattro sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originale e di un segretario aggiunto;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a trecentoventi posti di direttore didattico in prova è integrata dai seguenti componenti:

1ª *sottocommissione*:

De Fabris dott. Armando, direttore di divisione nell'amministrazione centrale;

Petracchi dott. Gioacchino, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

Laraia prof. Vincenzo, ordinario di storia e filosofia nel liceo classico « Virgilio » di Roma;

Galloni Rabaglietti prof.ssa Magda Franca, ordinario di materie giuridiche nell'istituto tecnico commerciale « Michelangiolo » di Roma;

Simeone dott.ssa M. Antonietta, consigliere nell'amministrazione centrale, segretaria.

2ª *sottocommissione*:

Dalessandro dott. Paolo, direttore di divisione nell'amministrazione centrale;

Migliorini dott. Umberto, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

De Caro prof. Marino, ordinario di storia e filosofia nel liceo classico di Cerignola (Foggia);

Santella prof. Aniello, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « Masullo » di Nola (Napoli);

Fabiano dott. Virgilio, direttore di sezione nell'amministrazione centrale, segretario.

3ª *sottocommissione*:

Sabbatella dott. Francesco, ispettore generale nell'amministrazione centrale;

Andreolo dott. Renato, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

Martiello prof. Donato, ordinario di storia e filosofia nell'istituto magistrale di Rionero in Vulture (Potenza);

Assogna prof. Andrea, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale di Forlì;

Salernitano dott. Paolo, consigliere nell'amministrazione centrale, segretario.

4ª *sottocommissione*:

Sinisi dott. Michele Aurelio, ispettore generale nell'amministrazione centrale;

Michelotti dott. Giuseppe, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

Grassi prof. Michele, ordinario di storia e filosofia nel liceo classico « Tasso » di Salerno;

Favilli prof. Vittorio, ordinario di materie giuridiche nell'istituto tecnico commerciale di Pisa;

Preden dott.ssa Maria Luisa, direttore di sezione nell'amministrazione centrale, segretaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1972
Registro n. 8 *Pubblica istruzione, foglio n.* 208

(4393)

Diario della prova pratica del concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

La prova pratica di scrittura sotto dettato, ad integrazione del concorso pubblico per titoli ad un posto di custode di 3ª classe in prova, carriera ausiliaria, presso l'osservatorio astrofisico di Catania, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1964, registro n. 9, foglio n. 235, avrà luogo il giorno 10 aprile 1972, con inizio alle ore 10 presso l'osservatorio astrofisico - Città Universitaria - Catania.

(4493)

Diario della prova scritta del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

La prova scritta del concorso riservato per titoli ed esami a tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Catania, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970, avrà luogo il giorno 11 aprile 1972, con inizio alle ore 10, presso l'osservatorio astrofisico, Città Universitaria - Catania.

(4494)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso pubblico ad un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso pubblico ad un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1964, registro n. 9, foglio n. 206, avrà luogo il giorno 15 aprile 1972, con inizio alle ore 10, presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, via Brera n. 28.

(4848)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione giudicatrice del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea sulla programmazione economica.

IL MINISTRO
PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1037, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1972;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 2 aprile 1971, con il quale è stato

indetto un concorso a ventiquattro premi-acquisto di L. 500.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie precisate nello stesso bando;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice prevista dall'art. 5 del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1971 indicato nella premessa è costituita come segue:

Presidente:

Caffè prof. Federico, dell'Università di Roma.

Componenti:

Pedone prof. Antonio, dell'Università di Roma;
Cheli prof. Enzo, dell'Università di Firenze;
Casoni prof. Stelio, ispettore generale;
Vallauri prof. Carlo, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Ciro Niccolucci, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalla legge n. 417 del 5 giugno 1967 e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'esercizio finanziario 1972 e dell'anno successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1972

Il Ministro: Giolitti

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 284

(4392)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Ancona per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 119/P.2.1.1 in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Ancona è composta come segue:

Membri:

Apostolo dott. ing. Andrea, ispettore principale;
Brufani per. ind. Fausto, capo tecnico sovrintendente;
Papiri per. ind. Lido, capo tecnico sovrintendente;
Petrolini per. ind. Romeo, capo tecnico superiore.

Segretario:

Marinelli Manlio, segretario superiore.

Roma, addì 3 marzo 1972

p. *Il direttore generale*: Santoni-Rugiu

(4342)

CORTE DEI CONTI

Rinvio e variazione della sede delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 5 agosto 1971, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti;

Considerata la sopravvenuta indisponibilità, per il periodo 27 aprile-22 maggio 1972, del palazzo degli esami presso il quale avrebbero dovuto effettuarsi le prove scritte del concorso in parola dal 26 al 29 aprile prossimo;

Ravvisata l'opportunità di far svolgere le prove scritte del citato concorso in altro locale onde evitare un rinvio a lunga scadenza delle prove stesse;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto in data 15 giugno 1971, a modifica di quanto stabilito all'art. 12, secondo comma, del bando medesimo, sono rinviate, per i motivi indicati nelle premesse, ai giorni 2, 3, 4 e 5 maggio 1972.

Le prove stesse avranno luogo in Roma presso « L'aula magna dell'Ateneo Antoniano » con ingresso in viale Manzoni n. 1, alle ore 8 di ciascuno dei giorni sopraindicati.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il presidente: Greco

(4688)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Acate.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 2228 del 3 settembre 1970 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario al comune di Acate;

Considerato che il prof. Angelo Baserga, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Ferrara ha rassegnato le dimissioni di membro della suddetta commissione;

Vista la segnalazione dell'ordine dei medici della provincia;

A parziale modifica del precedente decreto;

Decreta:

Il prof. Angelo Baserga, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Ferrara è sostituito dal prof. Vincenzo Corsi, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Messina.

Ragusa, addì 6 marzo 1972

Il medico provinciale: Tuttolomondo

(4394)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4301 in data 24 novembre 1970, col quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti in comune di La Spezia al 30 novembre 1969;

Visto la graduatoria, formulata dalla commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 2408 in data 21 luglio 1971 e modificata con decreto n. 3026 del 5 ottobre 1971 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica,

nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della locale prefettura e di questo ufficio sanitario provinciale;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta commissione;

Visto gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Giacchè Ottavio	punti	69,636	su 120
2. Del Carpio Alfredo	»	65,356	»
3. Romano Sergio	»	55,129	»
4. Parlanti Fausto	»	54,559	»
5. Vassura Giovanni	»	49,112	»

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

La Spezia, addì 6 marzo 1972

Il medico provinciale: SALVADORI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 455 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti nel comune di La Spezia al 30 novembre 1969, bandito con decreto n. 4301 in data 24 novembre 1970;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati sanitari, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1. Giacchè Ottavio: IV condotta La Spezia (Marola);
2. Del Carpio Alfredo: VI condotta La Spezia (Migliarina).

Il sindaco del comune di La Spezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, per quanto di competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

La Spezia, addì 6 marzo 1972

Il medico provinciale: SALVADORI

(4344)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1480 del 15 aprile 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti di medico condotto, vacanti in provincia di Varese al 31 dicembre 1970;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 6518 del 28 dicembre 1971;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Varese al 31 dicembre 1970:

1. Maffei Giuliano	punti	55,459
2. Cammarella Bruno	»	52,510
3. Valsesia Carlo	»	50,775
4. Mammana Salvatore	»	49,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 8 marzo 1972

Il medico provinciale: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1480 del 15 aprile 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti di medico condotto, vacanti in provincia di Varese al 31 dicembre 1970 nei seguenti comuni:

comune di Gemonio;
consorzio di Golasecca con Coarezza di Somma Lombardo;
consorzio di Veddasca con Garabiolo di Maccagno;
consorzio di Vergiate con Mercallo;

Visto il proprio decreto n. 903 dell'8 marzo 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai singoli candidati;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori delle condotte stesse;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

Maffei Giuliano: comune di Gemonio;
Cammarella Bruno: consorzio Vergiate-Mercallo;
Valsesia Carlo: consorzio Golasecca-Coarezza di Somma Lombardo;
Mammana Salvatore: consorzio Veddasca-Garabiolo di Maccagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 8 marzo 1972

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(4345)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il consorzio veterinario di Saronno ed uniti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1568 del 5 luglio 1971 e del 10 novembre 1971 con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il consorzio veterinario di Saronno ed uniti;

Visto il proprio decreto n. 2654 del 28 dicembre 1971 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23, 55 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 954;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a due posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il consorzio veterinario di Saronno ed uniti:

1. Pellegrini Egidio	punti	72,172
2. Monticelli Angelo	»	64,517
3. Corti Giuseppe	»	61,450
4. Sonzini Paolo	»	59,202
5. Gandolfi Riccardo	»	59,000
6. Zuffada Sante	»	58,000
7. Mottin Celestino	»	57,110
8. Bellini Giampiero	»	55,988
9. Mascherpa Carlo	»	55,500
10. Melgrati Enrico	»	55,405
11. Luxardo Milo	»	54,000
12. Primicerio Umberto	»	51,000
13. Lev Maurice	»	50,000
14. Galbiati Francesco	»	45,133
15. Passarini Gastone	»	44,000
16. Pinza Danilo	»	43,000
17. Biondi Antongiovanni	»	42,500
18. Castelli Guido	»	42,000

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Gerenzano, Uboldo ed Origgio.

Varese, addì 11 marzo 1972

Il veterinario provinciale: Dorigo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 472 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso a due posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il consorzio veterinario di Saronno ed uniti;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23, 55 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Egidio Pellegrini e il dott. Angelo Monticelli sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il consorzio veterinario di Saronno ed uniti.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Gerenzano, Uboldo ed Origgio.

Il sindaco di Saronno, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del dott. Egidio Pellegrini e del dott. Angelo Monticelli vincitori del concorso.

Varese, addì 11 marzo 1972

Il veterinario provinciale: Dorigo

(4346)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1972, n. **2.**

Norme concernenti il trattamento economico del personale comandato per la prima costituzione degli uffici e dei servizi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 21 *febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

constatato il decorso del termine di cui all'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'emanazione della legge regionale per l'ordinamento degli uffici della Regione e lo stato giuridico ed economico del personale di cui all'art. 47 dello statuto, da emanarsi entro il 30 giugno 1972, al personale comandato per la prima costituzione degli uffici e dei servizi regionali, spetterà a decorrere dalla data di inizio della prestazione il trattamento economico stabilito dalle tabelle allegate alla presente legge (allegati *A* e *B*).

Tale trattamento è omnicomprensivo dello stipendio e di ogni altro emolumento, compresi quelli corrisposti ai dipendenti dagli enti di appartenenza, ad eccezione dell'indennità integrativa e dell'aggiunta di famiglia.

In nessun caso il trattamento economico corrisposto dalla Regione potrà essere inferiore allo stipendio ed agli emolumenti di carattere fisso precedentemente corrisposti dagli enti di appartenenza, esclusi gli emolumenti connessi a specifiche funzioni precedentemente espletate.

Art. 2.

L'attribuzione delle funzioni, quali risultano dalla definizione di cui agli allegati *C*, *D*, è deliberata, ai soli fini della determinazione del trattamento economico spettante:

a) dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per il personale del Consiglio, sentita una commissione tecnica consultiva composta da tre membri nominati dall'ufficio medesimo e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;

b) dalla giunta per il personale dell'Amministrazione regionale, sentita una commissione tecnica consultiva composta da tre membri nominati dalla giunta e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali.

I criteri di massima per l'attribuzione delle funzioni saranno preventivamente determinati dalle due commissioni in seduta comune.

Art. 3.

Al personale comandato viene riconosciuta l'anzianità maturata nel pubblico impiego, certificata dall'ente di provenienza, mediante l'attribuzione di aumenti periodici biennali del 6 % più uno scatto di classe di stipendio del 7 % al quinto anno, fino al raggiungimento dell'85 % della retribuzione attribuita a norma dell'art. 1.

Art. 4.

Il trattamento economico, l'attribuzione delle funzioni e i mansionari previsti nei precedenti articoli e nelle tabelle allegate alla presente legge hanno valore sino alla data del 30 giugno 1972.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per il 1971 in L. 970.000.000 (lire novecentosettantamilioni) si fa fronte, per l'anno 1971, con gli stanziamenti di cui ai capitoli 1 - 15 - 16 - 17 e con lo storno dal cap. 37 al cap. 16 della somma di L. 160.000.000 (lire centosessantamilioni) del bilancio preventivo 1971.

Alla copertura della spesa per il 1972 si provvederà in sede di bilancio preventivo 1972.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto. Essa entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 21 febbraio 1972

BASSETTI

ALLEGATO *A*

ORGANIGRAMMA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

FUNZIONI - LIVELLI - PARAMETRI

I *Fascia*		195	
Responsabile di servizio	Livello I - 450		19
Responsabile di settore	» II - 400		53
Esperto . .	» III - 340		70
Collaboratore laureato	» IV - 250		53
II *Fascia*		80	
Capo ufficio .	Livello I - 290		27
Vice capo ufficio .	» II - 235		20
Collaboratore diplomato .	» III - 190		33
III *Fascia*		177	
Capo archivista - segretario .	Livello I - 200		44
Stenodattilografo - archivista applicato	» II - 160		67
Dattilografo - centralinista . .	» III - 140		66
IV *Fascia*		62	
Autista specializzato - capo commesso - operaio specializzato - 1° operatore stamperia . .	Livello I - 160		26
Commesso - magazziniere - operaio qualificato - autista . .	» II - 140		36
Operaio comune . . .	» III - 100		—

1) Valore del punto di parametro: 12.500 lorde annue.
2) n. 13 scatti costanti del 6% = 78% = anni 26.
n. 1 classe al quinto anno 7%/85%.

ALLEGATO *B*

ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO

FUNZIONI - LIVELLI - PARAMETRI

I *Fascia*		26	
Direttore	Livello I - 450		3
Dirigente	» II - 400		4
1° Laureato	» III - 340		8
Laureato - segretario di commissione . .	» IV - 250		11
II *Fascia*		7	
Capo ufficio - dirigente di ragioneria	Livello I - 290		2
Vice capo ufficio .	» II - 235		2
Diplomato - contabile - archivista diplomato	» III - 190		3
III *Fascia*		29	
Archivista - segretario - capo operatore stamperia - capo commesso responsabile del servizio d'aula .	Livello I - 200		8
Stenodattilografo - aiuto archivista	» II - 160		18
Dattilografo - centralinista .	» III - 140		3
IV *Fascia*		13	
Capo commesso - 1° operatore stamperia - autista specializzato	Livello I - 160		5
Commesso - operatore stamperia - autista	» II - 140		8
Fattorino	» III - 100		

1) Valore del punto di parametro: 12.500 lorde annue.
2) n. 13 scatti costanti del 6% = 78% = anni 26.
n. 1 classe al quinto anno 7%/85%.

ALLEGATO *C*

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE COMANDATO PER LA PRIMA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI REGIONALI, RELATIVI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Responsabile di servizio

Imposta, coordina e dirige l'attività di servizi o unità funzionali, al fine di garantire l'attuazione ordinata delle direttive della giunta, della cui esecuzione è responsabile, nel rispetto delle procedure e dei termini di leggi e di regolamenti.

Assicura il necessario supporto tecnico alla formulazione delle direttive stesse, anche partecipando alla elaborazione di programmi e provvedimenti. Organizza e coordina gli affari del servizio o dell'unità funzionale cui è preposto, e ne assicura la efficienza, promuovendo la necessaria attività di ricerca e di studio.

Responsabile di settore

Imposta, organizza e dirige l'attività di settori o unità di coordinamento, relative a specifiche aree operative.

Assicura il necessario supporto informativo e tecnico alla elaborazione di programmi di attività relativi al settore o unità da lui diretti.

Adotta e propone i provvedimenti diretti allo sveltimento delle procedure, al miglioramento dell'efficienza del servizio e alla riduzione dei relativi costi.

Esperto

Nell'ambito di un settore o altra unità operativa, svolge autonomamente, sotto il coordinamento del responsabile dell'unità stessa, l'attività connessa alla trattazione di problemi che esigono particolare competenza.

Collaboratore laureato

Collabora con il responsabile di servizio e di settore, mediante l'istruzione degli affari di rispettiva competenza e l'elaborazione di documenti e proposte.

Provvede agli adempimenti di carattere istruttorio.

Capo ufficio

Nell'ambito del settore, svolge compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico e cura, secondo le istruzioni del responsabile di settore, l'esecuzione degli adempimenti del proprio ufficio.

Vice capo ufficio

Collabora con il capo ufficio negli adempimenti e nelle attribuzioni di competenza, sostituendolo inoltre in caso di assenza o impedimento.

Collaboratore diplomato

Nell'ambito dell'ufficio, svolge funzioni di esecuzione, e concorre allo svolgimento degli adempimenti istruttori.

Capo archivista

Organizza e coordina i servizi d'archivio, di protocollo e di registrazione di atti, anche mediante l'impiego di macchine.

Segretario

Nell'ambito del servizio o del settore cui è addetto, cura la tenuta dei documenti dell'ufficio, prepara e predispone gli atti di corrispondenza, e adempie al servizio di segreteria telefonica.

Stenodattilografo e dattilografo

Curano rispettivamente i servizi di trascrizione e copiatura, mediante l'uso della stenografia e della dattilografia.

Archivista

Esegue, sotto la direzione del capo archivista, i servizi di registrazione, d'archiviazione e di conservazione degli atti.

Autista specializzato - Capo commesso - Operaio specializzato - 1° Operatore stamperia

Gli autisti specializzati sono addetti alla guida delle autovetture di rappresentanza, e, ove occorra, al servizio di recapito della corrispondenza.

Il capo commesso organizza e dirige i servizi di commesso e di anticamera.

L'operaio specializzato e l'agente tecnico curano l'esercizio o la manutenzione degli impianti loro affidati.

Il 1° operatore stamperia svolge mansioni di responsabilità nel servizio di stamperia.

Commesso - Magazziniere - Operaio qualificato Autista

Il commesso disimpegna il servizio di anticamera; regola l'accesso del pubblico; esegue il trasporto dei fascicoli e degli altri oggetti dell'ufficio; vigila al mantenimento dell'ordine e della pulizia negli uffici.

Il magazziniere custodisce e distribuisce il materiale affidatogli, curandone, alle dipendenze dell'ufficio economato, le operazioni di carico e scarico.

Gli autisti sono addetti alla guida delle autovetture di servizio e al servizio di recapito della corrispondenza.

Operaio comune

L'operaio comune svolge compiti di carattere manuale e inerenti ai servizi dell'Amministrazione ed esegue il trasporto dei mobili e delle suppellettili.

ALLEGATO *D*

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE COMANDATO PER LA PRIMA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI REGIONALI, RELATIVI AL PERSONALE DEL CONSIGLIO

Direttore generale

Sovraintende — nel rispetto delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari — i servizi del consiglio regionale, coordinando l'attività del relativo personale.

Direttore dell'ufficio legislativo

Sovraintende ai servizi dell'ufficio e della biblioteca.

Dirigente

Organizza e dirige l'attività del settore al quale è preposto, rispondendo dell'andamento degli uffici e della produttività del personale.

Primo laureato

Svolge, a livello operativo, i compiti affidatigli per particolari materie, ed assolve incarichi specifici in relazione al settore di attività in cui opera.

Laureato

Coadiuva il primo laureato e i dirigenti nell'istruttoria delle pratiche di competenza, provvedendo agli adempimenti che gli vengono affidati.

Segretario di commissione

Provvede alla verbalizzazione delle sedute della commissione stessa e degli incontri che la medesima attua con le forze esterne. Svolge funzioni di segreteria coadiuvando il presidente della commissione nei rapporti esterni e nei collegamenti interni.

Capo ufficio - Dirigente di ragioneria

Svolgono, a livello operativo, i compiti di concetto negli uffici amministrativi o finanziari ai quali sono preposti.

Vice capo ufficio

Collabora con il capo ufficio nell'adempimento dei compiti di concetto nell'ufficio al quale è assegnato. Sostituisce il capo ufficio in caso di assenza o di impedimento.

Diplomato - Contabile

Coadiuvano il capo ufficio nell'adempimento di compiti di concetto negli uffici amministrativi o finanziari ai quali sono assegnati.

Archivista diplomato

E' preposto al protocollo generale, all'archiviazione delle pratiche ed alla spedizione della corrispondenza.

Archivista - Segretario - Capo operatore stamperia - Capo commesso responsabile del servizio d'aula.

Hanno incombenze di carattere fiduciario ed esecutivo nell'ambito degli uffici ai quali sono assegnati, disimpegnando nei rispettivi servizi attività di collaborazione archivistica, di segreteria, di stamperia e d'aula.

Stenodattilografo - Aiuto archivista

Hanno incombenze di carattere esecutivo nell'ambito degli uffici ai quali sono assegnati, disimpegnando rispettivamente attività di stenodattilografia o di collaborazione archivistica.

Dattilografo - Centralinista

Hanno incombenze di carattere esecutivo nell'ambito degli uffici ai quali sono assegnati, disimpegnando rispettivamente attività di dattilografia e di segreteria telefonica.

Capo commesso - 1° Operatore stamperia

Hanno mansioni di responsabilità nei servizi di anticamera e di stamperia.

Autista specializzato

E' addetto alla guida delle autovetture di rappresentanza e, ove occorra, al servizio di recapito della corrispondenza.

Commesso

Svolge compiti esecutivi di anticamera, curando in particolare l'ordine nell'aula consiliare.

Operatore stamperia

Disimpegna compiti esecutivi mediante l'uso di macchine stampatrici e di apparecchi di duplicazione e fotoriproduzione.

Autista

E' addetto alla guida delle autovetture di servizio e al servizio di recapito della corrispondenza.

Fattorino

Svolge compiti esecutivi presso l'ufficio cui è adibito, curando in particolare i servizi delle riunioni di commissione.

(3794)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.